



COMUNE DI RAVENNA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
PARTITA IVA 00354730392
STAFF DEL SINDACO
SERVIZIO SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

P.G. /2024

Ordinanza TL n. 1005/2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE IL DIVIETO DI UTILIZZO DI CONTENITORI IN VETRO, LATTINE O CONTENITORI VARI CHE POSSONO COSTITUIRE PERICOLO O MINACCIA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA NONCHE' DI OGGETTI CONTUNDENTI, FUMOGENI, MATERIALE PIROTECNICO NELLE STRADE DI TRANSITO DELLA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IL GIORNO 30 GIUGNO 2024.

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, quale ufficiale del Governo, *"adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Rilevato che nella giornata del 30 giugno 2024 è in programma il transito in alcune strade del Comune di Ravenna della seconda tappa della gara ciclistica denominata Tour de France 2024;

Considerato che l'evento richiamerà un copioso afflusso di persone in tutta la zona prospiciente le vie e piazze percorse dagli atleti e che non è possibile escludere a priori l'eventualità che alcuni degli astanti intendano consumare alimenti e bevande durante la competizione ovvero utilizzare fumogeni ed artifici pirotecnici come pure avere al seguito oggetti potenzialmente contundenti;

Considerato altresì che il possesso di oggetti potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana quali recipienti e bottiglie in vetro, lattine o altri contenitori rigidi come pure materiale pirotecnico, fumogeni e oggetti contundenti, costituisca un pericolo potenziale per l'incolumità degli atleti e del pubblico assiepato lungo il percorso difficilmente controllabile da parte delle Forze dell'ordine e del personale preposto alla vigilanza e sicurezza dell'evento;

Tenuto conto delle sollecitazioni ed indicazioni rappresentate dalle Autorità preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica in sede di riunione tecnica presso la Questura di Ravenna, con la richiesta di adozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di adeguati provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana durante la competizione;

Attesa la volontà dell'Amministrazione Comunale di contribuire efficacemente allo

svolgimento della competizione garantendo condizioni di sicurezza sia agli atleti che al pubblico;

Rilevato come eventuali turbative per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana durante la competizione possano essere efficacemente controllate e gestite attraverso il divieto temporaneo di utilizzo di recipienti e bottiglie in vetro, lattine o altri contenitori rigidi come pure di materiale pirotecnico, fumogeni e oggetti contundenti nell'area pubblica interessata dalla gara;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 convertito dalla Legge n. 125 del 24 luglio 2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto il D.M. del 05 agosto 2008 del Ministero dell'Interno "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione*" e l'art. 4 del D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 recante la "*Definizione*" di sicurezza urbana;

Visto altresì l'art. 54, comma 9, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010, recante: "*Misure urgenti in materia di sicurezza*", che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia;

Visto il D.L. n.14 del 20 febbraio 2017, convertito con legge n. 48 del 18 aprile 2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Informato preventivamente il Prefetto, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 94273/430 del 30 settembre 2008, avente ad oggetto "*Polizia Municipale - Determinazione delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali*";

tutto ciò premesso:

ORDINA

dalle ore 8,00 alle ore 14,30 del 30 giugno 2024

COMUNE DI RAVENNA Comune di Ravenna - Protocollo Generale	I
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"	
Protocollo N.0145220/2024 del 28/06/2024	
'Class.' 9.4	
Firmatario: Michele De Pascale	
Documento Principale	

nell'ambito del territorio comunale attraversato dal percorso di gara che si snoda lungo la via Romea a Savio di Ravenna, lungo la Strada Statale 16 presso la località Fosso Ghiaia, lungo la via Romea Sud a Classe e nelle vie cittadine Cesarea, di Roma, San Gaetanino, Maggiore, Faentina e Faentina Nord e tutte le altre strade e piazze in cui la gara ciclistica si svolge,

SONO VIETATI

in area pubblica o ad uso pubblico ad una distanza non superiore a dieci metri dal percorso di gara e ad eccezione che nelle aree appositamente attrezzate dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali,

1. la vendita, la somministrazione ovvero il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori rigidi potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,
2. l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine o contenitori potenzialmente lesivi in genere, al fine di evitare possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone nonché pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle zone sopra specificate,
3. il porto o l'utilizzo di qualsiasi oggetto contundente, materiale pirotecnico e fumogeni ovvero il loro abbandono.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni al punto 1 della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 e quelle dei punti 2 e 3 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e della Deliberazione di Giunta comunale n° PG 94273/PV 430 del 30 agosto 2008, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento, per le violazioni riferite al sopra riportato divieto di cui al punto 1 è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 200,00 mentre per le violazioni riferite ai sopra riportati divieto di cui ai punti 2 e 3 è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 100,00.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Ravenna,

- sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000,

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso gerarchico alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, rispettivamente entro 60 o 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

Ravenna, __ giugno 2024

IL SINDACO
Michele de Pascale